Città di Randazzo

**1° *Settore***

***Affari Generali - Servizi Sociali* – *Servizi Demografici* – *Politiche Abitative* – *Sport e Turismo***

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

L’anno duemilaventiquattro, il giorno \_\_\_ del mese di luglio, nella Casa comunale,

T R A

il comune di Randazzo di seguito: (Comune), in persona del Responsabile del Settore 1 Affari Generali servizi informatici e demografici, Rag. Francesco Giardina domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Randazzo piazza Municipio s.n.

E

l’Avvocato Scilletta Marco del Foro di Catania con studio legale in Catania Via Ventimiglia 117, (di seguito: legale),

**Premesso**:

* Che il comune di Randazzo deve intraprendere un procedimento avente ad oggetto: Ripetizione indebito

**Tutto ciò premesso:**

* Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
* L’incarico ha per oggetto: Ripetizione indebito;
* Il comune di RANDAZZO (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Settore 1 Affari Generali servizio legale e demografici, Giardina Francesco;
* Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, € 1.201,33 omnia comprensivi,calcolato tenendo conto dei parametri del D.M. n. 147/2022;
* Tutti i corrispettivi, compreso l'acconto pari al 50% della spesa da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, se dovuta, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte;
* Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
* L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
* Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
* Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione;
* Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall’espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest’ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell’incarico. In mancanza dell’impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale non potrà continuare ad espletare l’attività difensiva previa comunicazione scritta;
* L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;
* Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune;
* Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata;
* Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata;
* La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico;
* Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l’obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.n.136/2010 e succ. modifiche ed integrazioni;
* Il Comune, secondo quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterranno i contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
* Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**Letto approvato e sottoscritto**

PER IL COMUNE DI RANDAZZO IL PROFESSIONISTA